



Camera di Commercio di Ravenna

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Commercio all'ingrosso

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (Art. 4 del D.Lgs. 114/98). Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

Dal 14 settembre 2012 - data di entrata in vigore dell'articolo 9 del D.lgs. 147/2012 - per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di alimenti non è più richiesto il possesso di requisiti professionali. *Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.lgs. 147/2012 l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso nel settore alimentare e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo [71, commi 1, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#).* Va denunciata al Registro delle imprese anche la modifica o la cessazione dell'attività commerciale.

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità.

Requisiti onorabilità

A norma dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e somministrazione:

- a)** coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b)** coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo amministrativo se si tratta di società di capitali, da tutti i soci nelle società in nome collettivo, dai soli soci accomandatari nelle società in accomandita semplice.

Per i grossisti nel settore alimentare non sono necessari i requisiti professionali (aboliti dal 14/9/2012).

A) COMMERCIO ALL'INGROSSO NON ALIMENTARE

1) in caso di esercizio con **superficie totale lorda**, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) **fino a 400 mq** dovrà essere presentata la **comunicazione direttamente alla Camera di Commercio o al SUAP competente**, che la inoltra alla Camera di Commercio, specificando nelle note della pratica che i mq sono inferiori a 400 mq;

1) bis se i locali in cui viene svolta l'attività hanno una **superficie lorda**, comprensiva dei servizi e depositi, (es. magazzini) **superiore a 400 mq**, dovrà essere presentata una **SCIA unica per l'apertura al SUAP competente**, *comprensiva della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco*.

Per il commercio **all'ingrosso non alimentare senza deposito** basta **allegare alla denuncia di inizio attività da presentare al Registro Imprese una dichiarazione**, seguendo le istruzioni pubblicate al seguente indirizzo:

<https://www.ra.camcom.gov.it/registro-impres/modulistica-deposito-pratiche/altra-modulistica>

B) COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE

SCIA UNICA + SCIA NOTIFICA SANITARIA al SUAP competente

SCIA UNICA+ SCIA NOTIFICA SANITARIA + SCIA PREVENZIONE INCENDI al SUAP competente in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) **superiore a 400 mq**.

1) Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, dal 01/07/2017 per iniziare l'attività di commercio all'ingrosso di alimentari occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (**SCIA unica**) **allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP)**, che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.

Nelle more della predisposizione della modulistica, si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento.

Contestualmente alla comunicazione per l'apertura dell'esercizio al comune competente, deve essere presentata la **notifica sanitaria**, che è trasmessa a cura del SUAP alla AUSL ed alla Camera di Commercio.

1) bis In caso di esercizio con **superficie totale lorda**, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) **superiore a 400 mq**, occorre presentare la **SCIA unica per l'apertura della attività al comune corredata dalla notifica sanitaria e dalla SCIA per prevenzione incendi**; quest'ultima viene trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

2) Camera di Commercio - iscrizione al Registro Imprese.

Per denunciare l'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso al Registro Imprese, il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

Alla denuncia di esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso - da effettuarsi esclusivamente per via telematica con le modalità della [Comunicazione Unica](#) - , deve essere allegato il modulo "Commercio all'Ingrosso" contenente la dichiarazione sostitutiva, resa dal titolare/legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del [D.Lgs. 159/2011](#), del possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010](#) e dell'assenza delle cause ostative "antimafia" previste dall'art. 67 del predetto [D.Lgs. 159/2011](#)

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

1. l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
2. l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
3. -l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL (necessaria solo nel caso in cui ci siano dei dipendenti).

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114

Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (art. 71)

Decreto legislativo n. 147 del 6 agosto 2012 (art. 9)

Decreto legislativo n. 222 del 25/11/2016